


# *Sicurezza prodotti e vigilanza: il ruolo delle Camere di commercio*



**I. Gallo Servizio metrico  
Camera di commercio di Torino**

**Webinar  
22/10/2024**

# ***Agenda***

**Controlli e sistema camerale**

**RGSP e vigilanza**

**Organizzazione dei controlli**

**Controlli visivo formali e Prove di laboratorio**

**Desk Unica**

**Sanzioni**

# Agenda

**Controlli e sistema camerale**

**RGSP e vigilanza**

**Organizzazione dei controlli**

**Controlli visivo formali e Prove di laboratorio**

**Desk Unica**

**Sanzioni**

# ***I controlli - Regolamenti europei***

## **Regolamento europeo 765/2008**

- richiede un'attenta vigilanza sul mercato, attraverso la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le diverse Autorità vigilanti degli Stati membri, i controlli al momento dell'immissione nel mercato comunitario, il ritiro dei prodotti pericolosi.
- Dispone inoltre che gli Stati membri stabiliscano programmi di controllo sulle caratteristiche dei prodotti su scala adeguata e sulla base di un campionamento significativo, tenendo conto dei principi di valutazione del rischio, dei reclami pervenuti e di altre informazioni utili disponibili.

## **Regolamento europeo 1020/2019**

- Sottolinea l'importanza della vigilanza sul mercato
- Definisce la necessità di piani strategici di intervento
- Promuove anche lo scambio di informazioni tra le differenti autorità

**Autorità nazionale Ministero dell'impresa e del Made in Italy**

# ***I controlli della Camera di commercio Origine***

Art. 2 comma 2 lett. c) della Legge 580/93

- tutela del consumatore e della fede pubblica, **vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale**, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge

**Autorità nazionale Ministero dell'impresa e del Made in Italy**

# ***I controlli della Camera di commercio Sicurezza prodotti***

- Materiale elettrico a bassa tensione LVD (D.Lgs. 86/2016, Dir. 2014/35/UE);
- Giocattoli (D. lgs. 54/2011, Dir. 2009/48/CE);
- Dispositivi di protezione individuale DPI classe I (D. lgs. 475/92, Reg. UE 2016/425);
- Compatibilità elettromagnetica (D. lgs. 194/2007, Dir. 2014/30/UE)
- Sicurezza generale dei prodotti (capo IV D.lgs. 206/2005, Dir. 2001/95/CE da dicembre 2024 Reg. 988/2023)
- [.....]

**Autorità nazionale Ministero dell'impresa e del Made in Italy**

# ***CCIAA ad accertamenti violazioni***

La VIGILANZA camerale sulla sicurezza ed etichettatura di alcuni prodotti si esplica con:

## **ACCERTAMENTO**

eventuali violazioni delle disposizioni vigenti tramite lo svolgimento di ispezioni presso aziende del territorio provinciale e la redazione di verbali

## **EMISSIONE DI ORDINANZA - INGIUNZIONE O ARCHIVIAZIONE**

Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 sulla depenalizzazione, quando non sia stato effettuato nei 60 giorni il pagamento in misura ridotta contenuto nei verbali.

# ***Sicurezza prodotti – Altre autorità di vigilanza***

- GUARDIA DI FINANZA
- POLIZIA MUNICIPALE
- .....
- AGENZIA DELLE DOGANE

Controlli vengono fatti al momento dell'immissione nel Mercato comunitario dall' AGENZIA DELLE DOGANE che coinvolge, in caso di irregolarità, il Ministero competente



# Vigilanza e diffusione informazioni

Le autorità di vigilanza del mercato non devono limitare le loro attività al controllo dei prodotti immessi nel mercato e all'adozione delle necessarie azioni correttive. Contatti informali e altri tipi di collaborazione tra autorità e fabbricanti/fornitori possono contribuire ad impedire la commercializzazione di prodotti non conformi. L'autorità competente può infatti fornire consulenze e orientamenti generali agli operatori economici in merito all'applicazione delle direttive e può esaminare la possibilità di sensibilizzare i consumatori e gli altri utilizzatori, ad esempio sugli aspetti importanti per la loro salute e sicurezza.

Guida Blue 2006 –  
Commissione Europea  
– 2.2.3 Attività  
complementari nella  
Vigilanza

Reg. 1020/2019 art. 9

1. Le autorità di vigilanza del mercato possono stipulare accordi [...] per la realizzazione di attività congiunte volte a promuovere la conformità, [...], sensibilizzando sulla normativa di armonizzazione dell'Unione [...],

# Agenda

**Controlli e sistema camerale**

**RGSP e vigilanza**

**Organizzazione dei controlli**

**Controlli visivo formali e Prove di laboratorio**

**Desk Unica**

**Sanzioni**

# ***Vigilanza sul mercato – Art. 23 GSPR***

- Ai prodotti contemplati dal presente regolamento si applicano l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 12 a 15, l'articolo 16, paragrafi da 1 a 5, gli articoli 18 e 19 e gli articoli da 21 a 24 del **regolamento (UE) 2019/1020**.
  - Art. 10 Designazione delle autorità di vigilanza del mercato e degli uffici unici di collegamento
  - Art. 11 Attività delle autorità di vigilanza del mercato
  - Art. 12 Valutazioni inter pares
  - Art. 13 Strategie nazionali di vigilanza del mercato
  - Art. 14 Poteri delle autorità di vigilanza del mercato

Acronimo utilizzato nella presentazione RGSP => **Regolamento Generale Sicurezza Prodotti**

# ***Costi della vigilanza – Art. 15 Reg. 1020/2019***

- Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità di vigilanza del mercato **a recuperare dall'operatore economico** interessato la **totalità dei costi** delle loro attività in relazione ai predetti casi di **non conformità**.
- Tra i costi possono rientrare i costi per la **realizzazione di prove**, i costi per l'adozione di misure a norma dell'articolo 28 paragrafi 1 e 2 (immissione in libera pratica), e i **costi di magazzino** e delle attività inerenti ai prodotti risultati **non conformi** e oggetto di misure correttive prima della loro immissione sul mercato.

# Misure di vigilanza del mercato

## Art. 16 Reg. 1020/2019

Misure correttive imposte all'operatore economico per porre fine a non conformità o eliminare rischio.

Principali misure adottabili:

- **Ripristino** conformità (anche rettifica non conformità formali)
- il **divieto alla messa a disposizione** del prodotto sul mercato;
- il **ritiro** o il **richiamo** immediato del prodotto e l'allerta del pubblico sul rischio esistente;
- la **distruzione** o la messa fuori uso del prodotto;
- **l'allerta immediata** e opportuna degli utilizzatori finali a rischio, anche mediante la pubblicazione di avvertenze specifiche

Se l'operatore economico omette di adottare le misure correttive, le autorità di vigilanza del mercato garantiscono che il prodotto sia ritirato o richiamato o ne sia vietata o limitata la messa a disposizione sul mercato, e che i cittadini, la Commissione e gli altri stati membri siano informati di conseguenza.

# ***Diritti procedurali operatori economici***

## ***Art. 18 Reg. 1020/2019***

- Ogni misura o decisione adottata da autorità di vigilanza del mercato reca i **motivi esatti** su cui si basa.
- **Immediata comunicazione** di misure, decisioni o ordinanze all'operatore economico pertinente, con contestuale indicazione dei **mezzi di ricorso** a sua disposizione
- Prima di emettere misura, decisione od ordinanza, **l'operatore economico interessato può essere sentito** entro non meno di **dieci giorni lavorativi**, a meno che ciò risulti impossibile a causa dell'urgenza (tutela della salute o della sicurezza, ecc.)
- Se **non si è data** all'operatore **facoltà di essere sentito**, detta possibilità deve essere accordata **quanto prima**

# ***Prodotti che presentano rischio grave***

## ***Art. 19 Reg. 1020/2019***

- Le autorità di vigilanza del mercato provvedono al **richiamo** o il **ritiro** dei prodotti che presentano un **rischio grave**, qualora **non esistano altri mezzi** efficaci per eliminare il rischio grave, o il **divieto alla loro messa a disposizione** sul mercato. Le autorità di vigilanza del mercato notificano dette misure immediatamente alla Commissione
- Per decidere se un prodotto presenti o meno un rischio grave si esegue adeguata **valutazione del rischio**:
  - natura del pericolo stesso
  - probabilità che si materializzi

# ***Prodotti che presentano rischio grave***

## ***Art. 21÷ 24 Reg. 1020/2019***

- Art. 21 Impianti di prova dell'Unione
  - la Commissione può designare un **impianto pubblico** di prova di uno Stato membro come **impianto di prova dell'Unione** per determinate **categorie di prodotti** o per determinati **rischi** relativi a una categoria di prodotti.
  - Gli impianti di prova dell'Unione sono **accreditati** conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 e forniscono i loro servizi **esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato, alla rete, alla Commissione e ad altri organismi governativi o intergovernativi**
- Assistenza reciproca transfrontaliera
  - Art. 22 Assistenza reciproca
  - Art. 23 Richieste di misure di applicazione
  - Art. 24 Procedura per le richieste di assistenza reciproca



# ***Sistema di allarme rapido Safety Gate***

- La Commissione sviluppa ulteriormente, **modernizza e mantiene il sistema di allarme rapido** per lo scambio di informazioni sulle misure correttive riguardanti i prodotti pericolosi («sistema di allarme rapido **Safety Gate**») e ne migliora l'efficienza.
- La Commissione e gli Stati membri hanno accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate.
  - designazione un unico punto di contatto nazionale responsabile almeno di controllare la completezza delle notifiche e di trasmetterle perché siano convalidate dalla Commissione, nonché di comunicare con la Commissione

<https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home?lang=en>

# Agenda

Controlli e sistema camerale

RGSP e vigilanza

Organizzazione dei controlli

Controlli visivo formali e Prove di laboratorio

Desk Unica

Sanzioni

# ***Organi di controllo Poteri***

## **Art. 13 della L. 689/81**

- assumere informazioni
- procedere a ispezioni in luoghi diversi dalla dimora privata
- procedere a rilievi descrittivi e fotografici ed altre operazioni tecniche
- sequestrare cautelativamente le cose, redigendo verbale che deve essere trasmesso prontamente all'Autorità competente per adempimenti di competenza

# ***Organi di controllo Verbali***

1. data, ora e luogo del fatto;
2. generalità e qualifica dei funzionari accertatori;
3. generalità del trasgressore;
4. individuazione dei responsabili in solido;
5. descrizione sommaria dei fatti;
6. indicazione delle norme violate e della norma che sanziona con importi minimo e massimo;
7. indicazione della facoltà di presentare memorie e/o richiesta di audizione;
8. indicazione della facoltà di pagare entro 60 giorni dalla contestazione in misura ridotta con il relativo importo (pari al più favorevole fra un terzo del massimo e il doppio del minimo);
9. sottoscrizione dei funzionari, del trasgressore e dell'obbligato in solido, se è possibile la contestazione immediata.

# Coordinamento vigilanza Sistema camerale

## Ambito nazionale

Dal 2009 **Unioncamere** ha siglato diversi Protocollo di intesa con il MiSE (oggi **MIMIT**) coinvolgendo le Camere di commercio:

- Rivolti a specifici prodotti ritenuti particolarmente critici
- Procedure omogenee tra le diverse Camere di commercio
- Coordinamento nella gestione delle non conformità

## Ambito europeo

Negli ultimi anni alcune Camere di commercio hanno iniziato a partecipare a progetti di vigilanza coordinati dall'EU:

- CASP
- Jacob
- [.....]

# ***Criteria per definire il piano di vigilanza***

- **Segnalazioni** provenienti da altre **autorità di vigilanza** (Dogane, Rapex...)
- **segnalazioni** e reclami provenienti dal **mercato** e dai **consumatori**
- analisi semplificata sui **rischi potenziali associati ai prodotti**, delle caratteristiche di stagionalità, degli eventi ricorrenti
- Valore degli **scambi sul territorio**, n. consumatori/utenti
- [.....]

# Tipologie di controllo

## Visivo sui prodotti

**Rispetto formale** requisiti della normativa di riferimento

## Documentale

Analisi **fascicoli tecnici** relativi ai prodotti. Verifica che siano redatti secondo quanto previsto dalla normativa cogente

## Prove di laboratorio

Volte ad accertare che i prodotti **soddisfino** i requisiti di sicurezza. Eseguite da laboratori **accreditati**

# Riepilogando

## Scopo della vigilanza

- **Verificare conformità** dei prodotti secondo procedure condivise
- **Intervenire** nel caso di prodotti **non conformi**
- Mettere a disposizione delle autorità di controllo coinvolte una **banca dati comune**

## Luoghi della vigilanza

- Fine produzione (FABBRICANTE)
- stoccaggio (FABBRICANTE ed IMPORTATORE)
- Vendita (DISTRIBUTORE)



# Agenda

**Controlli e sistema camerale**

**RGSP e vigilanza**

**Organizzazione dei controlli**

**Controlli visivo formali e Prove di laboratorio**

**Desk Unica**

**Sanzioni**

# ***Presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza***

Prodotto conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea




in assenza di norme europee pertinenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, è conforme ai requisiti nazionali, per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell'Unione.



**Si presume il prodotto conforme all'obbligo generale di sicurezza**

**Se presenti dette norme sono prese anche come base per le valutazioni durante l'attività di vigilanza**

# ***Norme tecniche volontarie: un'opportunità***



# Controllo formale

- Le norme tecniche volontarie riportano avvertenze e marcature che debbono accompagnare il prodotto.

Es.

NORMA ITALIANA	Guanti di protezione contro rischi meccanici	UNI EN 388
		NOVEMBRE 2004
	Protective gloves against mechanical risks	
CLASSIFICAZIONE ICS	13.340.40	
SOMMARIO	La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per i guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da lama, lacerazione e perforazione.	
RELAZIONI NAZIONALI	La presente norma è la revisione della UNI EN 388:1996.	
RELAZIONI INTERNAZIONALI	= EN 388:2003 La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 388 (edizione settembre 2003).	

EUROPEA

# Controllo formale

- Le norme tecniche riportano avvertenze e marcature che debbono accompagnare il prodotto.

- Es.

NORMA ITALIANA		Guanti di protezione contro rischi meccanici	UNI EN 388
	<b>7</b>	<b>MARCATURA</b>	12
	7.1	Generalità.....	12
-	7.2	Pittogrammi.....	12
	figura 9	Pittogramma per rischi meccanici.....	12
	<b>8</b>	<b>INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE</b>	12
	<b>APPENDICE A</b>	<b>SPECIFICHE SUPPLEMENTARI</b>	13
ci	(normativa)		
	A.1	Generalità.....	13
	prospetto A.1	Foglio di identificazione - Campione di riferimento - Tessuto di cotone.....	13
si	A.2	KES F: Sistema di valutazione dei tessuti Kawabata.....	13
-	<b>APPENDICE B</b>	<b>RISULTATI DI PROVA - INCERTEZZA DI MISURA</b>	15
	(informativa)		
	<b>APPENDICE ZA</b>	<b>PUNTI DELLA PRESENTE NORMA EUROPEA RIGUARDANTI I REQUISITI ESSENZIALI O ALTRE DISPOSIZIONI DELLE DIRETTIVE UE</b>	16
ri	(informativa)		
	prospetto ZA.1	Corrispondenza tra la presente norma europea e la Direttiva 89/686/CEE.....	16
-			

# Controllo formale

- Le norme tecniche riportano avvertenze e marcature che debbono accompagnare il prodotto.

Es.

NORMA ITALIANA Guanti di protezione contro rischi meccanici UNI EN 388

7

MARCATURA

7.1

Generalità

La marcatura del guanto di protezione deve essere in conformità al punto applicabile della EN 420.

7.2

Pittogrammi


Le caratteristiche meccaniche del guanto devono essere illustrate da un pittogramma per i rischi meccanici, seguito da quattro numeri di livelli di prestazione.

Il primo numero corrisponde alla resistenza all'abrasione, il secondo alla resistenza al taglio da lama, il terzo alla resistenza alla lacerazione e il quarto alla resistenza alla perforazione (come illustrato nel prospetto 1).

La posizione del pittogramma e dei livelli di prestazione in relazione tra di loro deve essere in conformità alla EN 420.

figura 9

Pittogramma per rischi meccanici



# Fabbricante ed importatore - Controlli

	Progettazione	Produzione	Indicazioni	Avvertenze
<b>Fabbricante</b>	<p><b>Dimostra</b> la conformità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Redige fascicolo</b> tecnico partendo da una analisi dei rischi</li> <li>• Mantiene documentazione a disposizione delle autorità di vigilanza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Garantisce</b> la produzione:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• controllo della produzione seriale</li> <li>• Mantiene evidenze a disposizione delle autorità di vigilanza</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Appone</b> n. tipo, lotto o serie sul prodotto</li> <li>• <b>Riporta</b> propria <b>denominazione</b> ed <b>indirizzo postale e digitale</b>, nonché del punto di <b>contatto</b> sul prodotto</li> </ul>	<p>Le <b>allega complete</b> ed in lingua <b>italiana</b></p>
<b>Importatore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verifica</b> che il fabbricante <b>abbia fatto</b> quanto scritto sopra per il prodotto che importa</li> <li>• <b>Fornisce la documentazione</b> se richiesta da autorità vigilanza</li> </ul> <p><b>Controlli documentali</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verifica</b> che il fabbricante <b>abbia fatto</b> quanto scritto sopra per il prodotto che importa</li> <li>• <b>Fornisce la documentazione</b> se richiesta da autorità vigilanza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verifica</b> che il fabbricante <b>abbia fatto</b> quanto sopra indicato</li> <li>• <b>Riporta</b> propria <b>denominazione</b> ed <b>indirizzo postale e digitale</b>, nonché del punto di <b>contatto</b> sul prodotto</li> </ul> <p><b>Controlli visivo-formali</b></p>	<p><b>Verifica</b> che siano <b>presenti, complete</b> ed in lingua <b>italiana</b></p>

# Distributore - Controlli

**Distributore => soggetto che vende prodotti (ingrosso, dettaglio, ecc.)**

	Progettazione	Produzione	Indicazioni	Avvertenze
<b>Distributore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Collabora con autorità</b> in caso di richiesta documentazioni (catena commerciale)</li><li>• <b>Non commercializza</b> prodotti che sa essere <b>pericolosi</b></li><li>• <b>Collabora con autorità</b> in caso di richiesta documentazioni (catena commerciale)</li><li>• <b>Non commercializza</b> prodotti che sa essere <b>pericolosi</b></li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Verifica</b> la <b>presenza</b> sul prodotto di:<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>denominazione</b> ed <b>indirizzo</b> del <b>fabbricante</b></li><li>• <b>Denominazione</b> ed <b>indirizzo</b> dell'<b>importatore</b> per fabbricante extra UE</li><li>• n. tipo, lotto o serie per identificazione prodotto</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifica <b>presenza, completezza</b> e che siano in <b>lingua italiana</b></li></ul> <p><b>Controlli visivo-formali</b></p>



# Fornitore di servizi di logistica - Controlli

Fabbricante extra EU, assenza di importatore e rappresentante autorizzato, il fornitore servizi di logistica:

- Verifica che la documentazione tecnica sia stata redatta e garantisce che tale documentazione tecnica venga messa a disposizione delle autorità per 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato;
- Su richiesta delle autorità di vigilanza fornisce informazioni e documentazione tecnica necessarie a dimostrare la conformità del prodotto in una lingua comprensibile alle autorità;
- Per prodotti pericolosi informa le autorità di vigilanza e collabora nel garantire che vengano adottate azioni correttive per rimediare alle non conformità
- Indica i propri riferimenti completi sul prodotto o a corredo.

# Piattaforme on-line - Controlli

per ciascun prodotto offerto visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori:

- a) (...) i riferimenti completi del fabbricante
- b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, i riferimenti completi dell'operatore economico ai sensi dell'art. 16, par. 1, del regolamento
- c) informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;
- d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza (...) in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

# Prove di conformità

Le norme tecniche riportano una serie di prove, modalità e risultati, che se superate garantiscono la conformità alle direttive

## Vigilanza

Se presenti norme tecniche in vigilanza si eseguono esattamente dette prove

## Progettazione (fabbricante)

Anche il fascicolo tecnico del fabbricante dovrebbe seguire medesime logiche

### **Attenzione!!!!**

Seguire le norme tecniche non esonera dal redarre un'analisi dei rischi

# Prove di conformità - Esempio

<b>Guanti di protezione contro rischi meccanici</b>		<b>UNI EN 388</b>
5	<b>CAMPIONAMENTO E CONDIZIONAMENTO</b>	2
6	<b>METODI DI PROVA</b>	2
6.1	Resistenza all'abrasione.....	2
	prospetto 2 Analisi allo stacco per l'abrasivo.....	3
6.2	Resistenza al taglio da lama.....	4
	figura 1 Apparecchiatura per le prove di resistenza dei guanti di protezione al taglio da lama.....	5
	figura 2 Dimensioni del provino di controllo.....	5
	figura 3 Specifiche della lama circolare.....	6
	prospetto 3 Confronto tra i livelli di prestazione della presente norma e quelli della EN ISO 13997.....	8
	prospetto 4 Prova del taglio da lama - Calcolo dell'indice.....	8
6.3	Resistenza alla lacerazione.....	8
	figura 4 Provino.....	9
	figura 5 Strisce di prova.....	9
	figura 6 Prova di lacerazione - Area di prova.....	10
6.4	Resistenza alla perforazione.....	10
	figura 7 Punta.....	11
	figura 8 Dispositivo di bloccaggio.....	11
7	<b>MARCATURA</b>	12
7.1	Generalità.....	12
7.2	Pittogrammi.....	12
	figura 9 Pittogramma per rischi meccanici.....	12

# Prove di conformità – Esempio Apparecchi illuminazione

## Report laboratorio prove di conformità

EN 60598-1			
Articolo	Prescrizione	Osservato	Esito
	principale		
	Le aperture superiori a 0,3mm nell'isolamento doppio o rinforzato non devono permettere l'accesso diretto a parti in tensione per mezzo della spina conica del calibro di prova 13	--	NA
4.10.3	Le parti degli apparecchi di Classe II che hanno la funzione di isolamento supplementare o rinforzato devono:		C
	essere fissate		C
	non poter essere rimesse in posizione non corretta.		C
	manicotti tenuti in posizione	--	NA
	manicotti all'interno del raccordo di un portalampade	--	NA
4.10.4	Le parti conduttrici accessibili separate da isolamento doppio o rinforzato possono essere ponticellate tramite resistori o condensatori Y2, a condizioni che siano costituiti da almeno due componenti separati con gli stessi valori nominali ognuno dei quali con caratteristiche adeguate alla tensione di lavoro totale e la cui impedenza sia improbabile che possa cambiare significativamente durante la vita dell'apparecchio.	--	NA
4.11	Collegamenti elettrici e parti che portano corrente		C
4.11.1	Le connessioni elettriche devono essere progettate in modo tale che non si possa trasmettere la pressione di contatto attraverso materiali isolanti.		C
4.11.2	Viti		NA
	- viti autofilettanti	Non utilizzate	NA
	- viti automaschianti	--	NA
4.11.3	Serraggio viti		NA
	Viti	--	NA
	Rondelle elastiche	--	NA

4.10.3 Le parti degli apparecchi di Classe II che hanno la funzione di isolamento supplementare o rinforzato devono:

- o essere fissate in modo che non possano essere tolte senza essere seriamente danneggiate;
- o non poter essere rimesse in posizione non corretta.



**NORMA TECNICA**  
CEI EN 60598-1:2009-08  
Pagina 64 di 379

Se come isolamento supplementare del cablaggio interno sono utilizzati manicotti e quando nei portalampade si impiegano rivestimenti isolanti come isolamento supplementare per il cablaggio esterno o interno, tali manicotti e rivestimenti isolanti devono essere mantenuti in posizione con mezzi efficaci.

# Agenda

Controlli e sistema camerale

RGSP e vigilanza


Organizzazione dei controlli

Controlli visivo formali e Prove di laboratorio

Desk Unica

Sanzioni

# Infrastrutture della qualità in Italia



# Infrastrutture della qualità in Italia

1

**Ridurre il rischio di incidenti** per chi utilizza i prodotti e per chi li produce

2

Accedere **più facilmente** ai mercati internazionali

3

**Semplificare** i processi e **aumentare** l'efficienza

4

**Ridurre** i costi

5

**Favorire** le transazioni commerciali e **mitigare** l'effetto dei contenziosi giudiziari



# I Desk UNICA delle Camere di commercio

COS'È?

Servizio di **consultazione, assistenza e informazione gratuita** sulla **normazione tecnica volontaria** messo a disposizione dalle strutture camerale. È un punto fisico che consente di accedere al **Catalogo UNI** contenente oltre 22.000 norme tecniche volontarie (UNI, UNI ISO, UNI EN).

PER CHI?

**Professionisti, imprese, pubbliche amministrazioni, cittadini** e per tutti coloro che desiderano essere aggiornati sulla normativa tecnica volontaria.

PERCHÈ?

Promuovere la conoscenza, la comprensione e il più ampio utilizzo della normativa tecnica volontaria.

**UNIONCAMERE e UNI** - il 10 maggio 2018 - hanno siglato un **Accordo Quadro** con il particolare obiettivo di infondere **maggior consapevolezza** sullo strumento della normazione tecnica volontaria presso le PMI

Le Camere di commercio sono state coinvolte con l'obiettivo di **diffondere le informazioni** presso le aziende presenti nel proprio tessuto territoriale

# Sportelli Desk Unica

## SPORTELLI



1. CCIAA DI BOLOGNA
2. CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
3. CCIAA DI TORINO
4. CCIAA DI TARANTO
5. CCIAA DI TREVISO BELLUNO
6. ASSET - AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DELLA BASILICATA
7. BERGAMO SVILUPPO – AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI BERGAMO
8. IN.FORM.A. - AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA
9. IDM Südtirol – AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO



# Agenda

Controlli e sistema camerale

RGSP e vigilanza

Organizzazione dei controlli

Controlli visivo formali e Prove di laboratorio

Desk Unica

Sanzioni

- Gli Stati membri stabiliscono le **norme relative alle sanzioni** da applicare in caso di violazione del regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e ai fornitori di mercati online, e **adottano** tutte le **misure necessarie** per assicurarne l'applicazione conformemente al diritto nazionale.
- Le sanzioni previste devono essere **efficaci, proporzionate e dissuasive**.
- Sino al 12/12/2024 è in vigore la **DGSP (Direttiva Generale Sicurezza Prodotti)** recepita con D. Lgs. 206/2005 parte IV Titolo I che **all'art. 112** prevede le sanzioni relative alle violazioni sulla sicurezza prodotti

**Autorità competente Ministero dell'impresa e del Made in Italy**

# ***Sanzioni D. Lgs. 206/2005 - 1/2***

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. **[divieto di immissione sul mercato per prodotti pericolosi]**
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro. **[Provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza per prodotti che presentano rischi o sono pericolosi]**

## ***Sanzioni D. Lgs. 206/2005 - 2/2***

4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.  
**[cooperazione nelle attività di vigilanza]**
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.  
**[Produttore: presenza di avvertenze, indicazione propri dati, richiami volontari, segnalazioni alle autorità competenti.  
Distributore: assenza di diligenza, non commercializzazione prodotti non sicuri, gestione rischio, , segnalazioni alle autorità competenti]**

# ***Domande e discussione***





CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

**Grazie  
dell'attenzione**

